

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

06027/23

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Antonio Valitutti	Presidente
Dott. Luigi Abete	Consigliere
Dott. Roberto Giovanni Conti	Consigliere
Dott. Massimo Falabella	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

Assegno divorzile

Ud. 18/11/2022 CC
R.G.N. 30400-2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ud. 6027

sul ricorso n. 30400-2020 r.g. proposto da:

(omissis) _____, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato (omissis) _____, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in (omissis) _____

- **ricorrente** -

contro

(omissis) _____, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato (omissis) _____, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in (omissis) _____

- **controricorrente** -

ORD
del 30
2022

avverso il decreto n. 572/2020 della Corte di appello di Messina, depositato in data 25.2.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE

1. Con reclamo datato 31.7.2019 (omissis) (omissis) (omissis) chiedeva la modifica del decreto n. 6696/2019 - emesso in data 4.4.2019 dal Tribunale di Messina con il quale era stato rideterminato in euro 80 l'assegno divorzile disposto in favore di (omissis) (omissis) - tramite l'azzeramento dello stesso, non sussistendone i presupposti di riconoscibilità, avuto riguardo: i) al nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità; ii) alla brevità del matrimonio, allo scarso contributo della ex moglie alla formazione del patrimonio familiare e alla capacità della stessa di condurre una vita autosufficiente.

2. (omissis) (omissis) ha resistito al reclamo, sostenendo che le sue condizioni fisiche ed economiche erano peggiorate, e ha chiesto che il reclamo fosse rigettato ed accolto il suo appello incidentale volto ad incrementare l'assegno divorzile ad euro 400 al mese ovvero nella diversa somma di euro 120.

3. Con il decreto qui di nuovo impugnato la Corte di Appello di Messina ha rigettato il reclamo principale e quello incidentale, confermando pertanto il provvedimento reso in primo grado.

La corte del merito ha ritenuto che: a) i fatti dedotti come nuovi dalle parti e dunque come tali idonei a giustificare un'eventuale modifica delle condizioni patrimoniali tra le parti (preteso consistente miglioramento delle condizioni economiche della resistente e peggioramento di quelle dell'odierno reclamante) fossero stati, per la parte preponderante, già esaminati e valutati in sede di emissione della sentenza di divorzio e che, per quanto non coperto da giudicato, dovesse considerarsi di modesta entità il peggioramento subito dal (omissis) in conseguenza delle maggiorate spese mediche dallo stesso affrontate, a retribuzione invariata; b) in sede di modifica delle condizioni di divorzio, i nuovi parametri - cui ancorare la

decisione sulla riconducibilità dell'assegno in favore dell'ex coniuge -, derivanti dalla configurazione della natura polivalente dell'assegno medesimo operata dalle Sez. Un. 2018, non incidono su giudizi del genere ma dovevano intendersi coperti da giudicato, dovendosi invece limitare l'esame ai fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio (nel caso di specie, la relazione poi interrotta dalla resistente ed il matrimonio contratto dal reclamante); c) così ristretti i limiti della decisione, il (omissis) aveva subito in realtà una lieve contrazione dei propri introiti per effetto delle maggiorate spese mediche da lui affrontate nell'ultimo triennio; d) la (omissis) non aveva invece documentato le spese abitative che aveva sostenuto di aver affrontato a partire dalla fine del 2017, non essendo stato registrato il contratto allegato; e) risultava pertanto corretta la decisione del Tribunale in quanto l'assegno era stato ridotto in proporzione del lieve peggioramento documentato dal (omissis) e, al contempo, lo stesso non era stato escluso ovvero azzerato.

2. Il decreto, pubblicato il 25.2.2020, è stato impugnato da (omissis) (omissis) (omissis) con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui (omissis) (omissis) ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della l. n. 898/1970, sul rilievo che il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, nonostante avessero accertato la fondatezza della domanda di modifica delle condizioni di divorzio e riconosciuto il mutamento in peius delle sue condizioni patrimoniali, avrebbero erroneamente deciso di non applicare al caso di specie i rinnovati principi giurisprudenziali stabiliti dalla Corte di Cassazione dal 2017 in poi.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 5 della legge n. 898/1970, sul rilievo che il diritto all'assegno divorzile non spetterebbe nel caso di specie per mancanza dei presupposti di legge, secondo i dettami del

nuovo orientamento inaugurato da Cass. Sez. Un. 18287/2018. Osserva ancora il ricorrente che, secondo tale nuovo orientamento giurisprudenziale, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente debba essere riconnesso alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre alle determinazioni comuni, in relazione anche alla durata del matrimonio e all'età della predetta parte. Evidenzia il ricorrente che la Corte di appello avrebbe fondato la sua decisione solo sul criterio dell'autosufficienza economica, escludendo dalla propria indagine l'accertamento dell'eventuale incidenza degli indicatori concorrenti contenuti nell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970 ed in particolare quello relativo al contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla conseguente formazione del patrimonio familiare comune e di quello personale dell'altro coniuge. Osserva ancora il ricorrente che la (omissis) (omissis) aveva intrapreso, dopo la dissoluzione del vincolo matrimoniale, una stabile e duratura convivenza dalla quale era nata una figlia di cui la (omissis) aveva pagato il mantenimento sino al 2009, con ciò evidenziandosi viepiù l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno. Evidenzia da ultimo il ricorrente che si era trattato di un matrimonio durato solo due anni e conclusosi nel 1989 e che in soli due anni la (omissis) nessun apporto aveva fornito per la formazione del suo patrimonio ovvero al patrimonio comune e che nessuna rinuncia lavorativa della (omissis) (omissis) poteva legittimarla a richiedere un aiuto economico all'ex marito, riscontrandosi, per converso, che la controricorrente conduceva oramai una vita del tutto autonoma da quella del reclamante dal 1989, aveva convissuto per anni con un altro uomo, relazione da cui era nata una figlia, ormai ultramaggiorenne, e la sua attuale condizione economica si ricollegava esclusivamente a scelte economiche fatte dopo la cessazione dell'unione tra i coniugi.

2. *Ante omnia*, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività.

Sostiene la controricorrente "l'inammissibilità del ricorso proposto per tardiva proposizione e notifica in palese violazione delle norme di legge di cui agli art. 327 c.p.c. e art. 83 comma 3 lettera a) del DPCM 17/03/2020 n. 18 che disciplina la sospensione straordinaria dei termini processuali, introdotto dal decreto Cura Italia". Più in particolare, secondo la doglianza della controricorrente, al presente procedimento non si applicherebbe la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (ex art. 83 comma 3 lettera a) del DPCM 17/03/2020 n. 18) perché la disciplina prevede delle ipotesi di non applicabilità della suddetta norma con riguardo alle "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità".

2.2 L'eccezione di tardività non può essere accolta.

Occorre evidenziare che il Decreto impugnato, emesso all'esito del giudizio di revisione delle condizioni divorzili, è stato pubblicato dalla Corte di Appello di Messina il 25 febbraio 2020, con la conseguenza che il termine ultimo ex art. 327 c.p.c. per proporre ricorso in Cassazione scadeva, dunque, il 29 novembre 2020, e ciò tenendo conto della normativa relativa all'emergenza coronavirus, che, per il processo civile, penale e tributario, ha invero sospeso i termini processuali dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (cfr. art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020). Orbene, il ricorso in Cassazione oggetto del presente giudizio è stato infatti notificato alla controparte processuale in data 27 novembre 2020, e dunque entro i termini previsti dalla predetta normativa processuale.

Non è neanche condivisibile l'obiezione sollevata in ordine alla non applicabilità del predetto termine di sospensione ex art. 83 DL 18/2020 alle cause di revisione dell'assegno di divorzio, nei termini sopra ricordati, posto che, per giurisprudenza costante, l'assegno divorzile non si può equiparare all'assegno alimentare, essendo diverse la natura e le finalità proprie dei due tipi di assegno, con l'ulteriore conseguenza che alle controversie concernenti l'assegno divorzile non può neanche trovare applicazione l'esclusione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, prevista dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 primo comma



dell'ordinamento giudiziario, riguardo alle cause relative agli alimenti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5862 del 14/06/1999; Cass. n. 2731 del 1997).

3.1 I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono in realtà fondati e conducono all'accoglimento del ricorso.

E' infatti condivisibile la censura proposta dal ricorrente secondo la quale la Corte di merito - nel valutare la ricorrenza dei presupposti applicativi del diritto all'assegno divorzile in merito al mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti denunciate nella sede della revisione delle condizioni - avrebbe considerato il solo profilo dell'autosufficienza economica, senza considerare i criteri perequativo- comparativi richiesti dalla giurisprudenza più recente.

Sul punto è necessario ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato nella *subiecta materia* che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). Hanno infatti precisato le Sezioni Unite, nell'arresto da ultimo ricordato, che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di

un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Ne consegue che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (così sempre Sez. U, n. 18287/2018, *cit. supra*).

3.2 Occorre tuttavia precisare che la presente controversia è insorta in sede di modifica delle condizioni di divorzio, sicchè occorre la verifica del mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti che attiene, invero, agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, nel caso di specie, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra ricordati.

Del pari deve essere chiarito e precisato che consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, rappresenta opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della "regula iuris", non già creativa della stessa (Cass. 1119/2020).

3.3 Tuttavia, nel caso di specie, i mutamenti delle condizioni patrimoniali delle parti sono stati puntualmente allegati e dedotti dalle parti, ossia il peggioramento delle condizioni del marito – documentato in atti – e il miglioramento delle condizioni della moglie, ed erano stati riconosciuti peraltro dal Tribunale che si era limitato, però, soltanto a ridurre l'assegno divorzile a favore della moglie, senza tenere conto degli altri criteri (brevissima durata del matrimonio, mancanza di un contributo della moglie alla formazione del patrimonio familiare, ecc.) individuati dalla sopravvenuta

giurisprudenza sopra ricordata delle S.U. 18287-2018 che avrebbe dovuto essere applicata dalla Corte territoriale, una volta verificata la sussistenza di mutamenti patrimoniali sopravvenuti, per la verifica del diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile.

3.4 Risulta pertanto evidente che la Corte di merito non si è attenuta ai principi di diritto sopra ricordati in punto di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, avendo concentrato il suo esame - come già sopra evidenziato - al solo profilo dell'autosufficienza economica del coniuge richiedente, senza scrutinare gli ulteriori criteri perequativi e compensativi.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte territoriale che dovrà rileggere l'odierna vicenda processuale alla luce dei principi di diritto qui sopra ricordati e di nuovo affermati in questa ulteriore sede decisoria.

4. L'accoglimento dei primi due motivi determina l'assorbimento dell'esame degli altri restanti tre motivi che erano stati declinati, il terzo, come violazione e falsa applicazione dell'art. 9, 1 comma, l. n. 898/1970, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'omesso esame della situazione economica della controricorrente; il quarto, come violazione dell'art. 9 l. n. 898/1970, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in tema di decorrenza del provvedimento di revisione delle condizioni di divorzio, e come violazione dell'art. 132, 2 comma, n. 4, e dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c., in ordine alla istanza del ricorrente affinché le chieste modifiche delle condizioni di divorzio decorressero dal deposito del ricorso in primo grado; il quinto, come violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla regolamentazione delle spese del giudizio a quo.

4. In caso di diffusione della presente ordinanza, devono essere omesse le generalità e i dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; assorbiti i restanti; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di



appello di Messina che, in diversa composizione, deciderà anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e i dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, il 18.11.2022

Il Presidente

Antonio Valltutti

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositata in Cancelleria

Oggi, 28 FEB. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Andrea De Rossi